

SENATO DELLA REPUBBLICA

9^a COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero,
turismo)

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 1954

(19^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LONGONI

I N D I C E

Disegni di legge:

« Provvidenze a favore dell'edilizia alberghiera » (784) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 205, 212, 214, 216, 217, 218, 220, 221
ASARO	210, 216, 218
BRAITENBERG	210, 215, 217, 218, 220
BUSSI	219
CARON	209, 216, 217
DE LUCA	213, 215, 216, 217, 218, 221
MOLINELLI	212, 214, 217, 220
MONTAGNANI	211
MORO, relatore	206, 213, 216, 218, 220, 221
PONTI, Ministro senza portafoglio	210, 211, 212, 215, 217, 218, 221
ROMANI, Commissario per il turismo	213, 214, 215, 218, 220
TARTUFOLE	208

« Estensione delle provvidenze della Cassa del Mezzogiorno all'isola del Giglio » (801) (D'iniziativa del deputato Fanfani) (Approvazione):

PRESIDENTE 222

« Rivalutazione del contributo annuo da parte dello Stato alle spese di funzionamento dell'Isti-

tuto nazionale per il commercio estero » (832)
(Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 221, 222
CARON, relatore	222
TREVES, Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero	222

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Bardellini, Bellora, Braitenberg, Busoni, Bussi, Carmagnola, Caron, De Luca Carlo, Gervasi, Guglielmone, Longoni, Molinelli, Montagnani, Moro, Sartori, Tartufole, Turani e Turchi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Negarville è sostituito dal senatore Asaro.

Intervengono: il Ministro senza portafoglio Ponti, il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio Quarello, il Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero Treves e il Commissario per il turismo Romani.

MORO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Provvidenze a favore dell'edilizia alberghiera » (784).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvidenze a favore dell'edilizia alberghiera ».

Comunico innanzi tutto il parere della Commissione finanze e tesoro:

« Trattandosi di disegno di legge per la cui

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)19^a SEDUTA (15 dicembre 1954)

copertura finanziaria si fa riferimento a bilancio futuro, la Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare dal lato finanziario ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

MORO, *relatore*. Onorevoli senatori, il disegno di legge sul quale ho l'onore di riferire tratta un argomento di tanto chiara importanza e di così evidente urgenza che mi esonera dalla necessità di raccomandarlo alla vostra attenzione.

È tuttavia importante rendersi conto della misura nella quale il provvedimento viene incontro ai bisogni da soddisfare, perchè mi pare questo il solo punto su cui possono nascere delle perplessità o manifestarsi delle riserve.

In sostanza, com'è ampiamente illustrato dalla relazione che accompagna il disegno di legge, il fondo di rotazione destinato alla concessione di mutui venticinquennali per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento e l'adattamento di immobili ad uso di alberghi e di pensioni a tipo alberghiero, potrà ammontare al massimo, nei primi cinque esercizi, a circa 7 miliardi, con il concorso dei quali saranno realizzabili opere fisse per circa 14 miliardi pari a 2 miliardi e 800 milioni all'anno.

Dopo il quinto anno, con la disponibilità media di circa 700 milioni annui — fornita dalle quote di ammortamento e di interesse relativi ai mutui da concedere coi 5 miliardi di cui all'articolo 2 lettera a) e dalle altre quote previste dallo stesso articolo — potranno essere finanziate opere per circa 2 miliardi all'anno, cifra questa suscettibile di continui aumenti per l'incremento del fondo, in seguito all'afflusso degli interessi relativi ai finanziamenti che verranno via via operati. Stabilite così le disponibilità di spesa consentite dal provvedimento in esame, è necessario considerare quale sia in realtà il fabbisogno per sovvenire alle esigenze più impellenti del turismo.

È noto come il movimento turistico sia in Italia in una fase di costante sviluppo, al punto che il problema della recettività si pone con estrema urgenza. Il numero degli stranieri entrati in Italia nel 1952 è stato di 6 milioni

e 60 mila unità contro 5 milioni e 400 mila nel 1951 e il ritmo di aumento del fenomeno ha segnato ulteriori sviluppi nel primo semestre del 1953 rispetto all'analogo periodo del 1952 e successivamente nel primo semestre di quest'anno rispetto al 1953, nonostante le sfavorevoli condizioni climatiche della scorsa primavera.

Infatti i dati statistici ci dicono che nel primo semestre dei tre ultimi anni gli stranieri entrati in Italia sono stati: 2.105.614 nel 1952, 2.618.052 nel 1953, con un aumento del 24 per cento; 3.104.839 nel 1954, con un aumento del 18,6 per cento.

In giornate di presenza, limitatamente alle stazioni di cura, soggiorno e turismo, l'incremento del fenomeno è parimenti significativo. Dal 1952 al 1953, si passa da 5 milioni e 17 mila giornate a 6 milioni e 479 per gli stranieri e da 27 milioni e 622 mila a 32 milioni e 620 mila per i connazionali, con una permanenza media che passa da giorni 9,4 a 10,1 per i connazionali e si mantiene sul livello di giorni 3,8 per gli stranieri.

Sotto il profilo economico, gli organi tecnici dell'E.N.I.T. ci danno queste cifre per gli stranieri entrati in Italia nel 1952: movimento turistico in dati assoluti, 6.069.297; permanenza assoluta, giornate 22.356.797; permanenza media giornate 3,7; spesa media giornaliera 6.880 lire; spesa complessiva 153 miliardi e 329 milioni di lire. Bastano questi dati per offrirci una idea dell'importanza del fenomeno turistico ai fini della nostra economia. È infatti di nozione corrente come il turismo sia una delle voci più importanti del nostro bilancio economico nazionale e offra una delle più sicure partite attive alla bilancia commerciale.

È evidente allora che è massimo interesse della Nazione provvedere affinché le correnti turistiche non solo siano mantenute inalterate nel nostro Paese, ma siano incoraggiate e sviluppate adeguatamente mercè l'ausilio di una attrezzatura alberghiera sufficiente ai bisogni essenziali.

Di fronte all'imponenza del fenomeno turistico ed alle prospettive felici del suo sviluppo, le possibilità alberghiere del nostro Paese sono notoriamente scarse, nonostante gli sviluppi non trascurabili che l'attrezzatura recettiva ci

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)19^a SEDUTA (15 dicembre 1954)

presenta. Fra il 1° gennaio 1953 e il 1° gennaio 1954, sono entrati in funzione 1.356 nuovi esercizi, mentre le camere, i letti e i bagni si sono rispettivamente accresciuti di 16.337, 29.417 e 4.290 unità.

Ma questo ritmo di aumento è del tutto insufficiente se si tiene conto che al 31 gennaio 1954, la consistenza recettiva italiana era data da queste cifre: esercizi 24.551; camere 285.219; letti 473.358; bagni 53.410. In particolare si contavano 6.848 alberghi delle varie categorie (46 di lusso, 290 di prima categoria, 1.041 di seconda, 1.989 di terza, 3.482 di quarta) con un totale di 174.885 camere, 287.581 letti e 43.244 bagni; 3.264 pensioni con 42.883 camere, 75.812 letti e 7.385 bagni; 14.439 locande con 67.441 camere, 109.965 letti e 2.786 bagni.

Ora il nostro fabbisogno di nuove costruzioni alberghiere (alberghi e pensioni) in base alle domande inoltrate al Commissariato del turismo ai sensi della legge 28 luglio 1949, n. 481, presentate a tutto il 31 dicembre 1953, veniva calcolato in 2.252 nuovi esercizi e in circa 1.000 esercizi da ampliare; mentre alla data odierna esso viene valutato dal Commissariato del turismo, in base alle esigenze che si sono ulteriormente manifestate, in 3.600 esercizi di cui 2.500 da costruirsi *ex novo*.

Questi 3.600 esercizi dovrebbero dunque aggiungersi a quelli esistenti portando il complesso delle camere disponibili a 362 mila — per una spesa presunta, comprensiva dell'arredamento e delle attrezzature, di 216 miliardi di lire. Geograficamente il fabbisogno si distribuisce in questo modo: Italia settentrionale 1.480 esercizi con 59.200 camere; Italia centrale 1.160 esercizi con 46.400 camere; Italia meridionale e insulare 960 esercizi con 38.400 camere; in totale 3.600 esercizi con 144.000 camere.

D'altra parte, per avere una idea di quanto sia vivo lo spirito di iniziativa negli imprenditori del settore turistico, è interessante considerare gli investimenti alberghieri effettuati nell'ultimo triennio per la costruzione e l'allestimento di nuovi esercizi e per adattare ed ammodernare i vecchi. Per i nuovi esercizi abbiamo questi investimenti: 9 miliardi e 564 milioni di lire nel 1951, 9 miliardi e 335 milioni nel 1952 e 13 miliardi e 129 milioni nel

1953 per un totale nei tre anni di 32 miliardi e 25 milioni di lire.

Per l'adattamento di vecchi esercizi gli investimenti sono stati: nel 1951 lire 4.971 milioni, nel 1952 lire 3.827 milioni, nel 1953 lire 4.224 milioni per un totale di lire 13 miliardi e 23 milioni e quindi complessivamente, fra nuovi e adattamento di vecchi esercizi, un investimento di oltre 45 miliardi di lire pari a un investimento medio annuale di oltre 15 miliardi.

Di contro a questo investimento medio annuale, questa legge porta un contributo, come si è detto, di 7 miliardi con i quali saranno realizzabili circa 14 miliardi di opere fisse e 18 miliardi di spesa complessiva comprendendosi le attrezzature mobiliari.

Ciò equivale a dire che il fondo che vogliamo istituire con questa legge implicherà una possibilità di spesa di circa 3 miliardi e 600 milioni all'anno, pari all'incremento di poco più di un quinto degli investimenti già in atto.

Si vede pertanto come il fondo da istituirsi possa servire soltanto a soddisfare una parte del fabbisogno. Non si può non convenire pertanto che il fondo rappresenta un atto di buona volontà, ma che è necessario impegnarci ad un ulteriore sforzo per venire incontro alle gravi esigenze del finanziamento delle attrezzature mobiliari degli alberghi e delle pensioni.

Quando si pensi alle somme che incidono per l'arredamento degli alberghi, si sente viva la esigenza di non trascurare questo grave e pesante aspetto della questione, per cui il vostro relatore è di opinione che approvando questo disegno di legge non sia possibile non esprimere anche il voto che un analogo provvedimento prenda in considerazione le aspettative delle categorie alberghiere, di essere aiutate con un analogo fondo di rotazione per l'arredamento dei nuovi immobili e di quelli ammodernati.

Un esame dettagliato degli articoli del disegno di legge non induce a particolari osservazioni. Con l'articolo 2 si stabiliscono quali sono le fonti di alimentazione del fondo. Ed in proposito è opportuno ricordare le varie leggi destinate a incoraggiare le attività alberghiere. È attualmente in vigore il decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, che ha creato

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)19^a SEDUTA (15 dicembre 1954)

presso la Banca nazionale del lavoro la sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico. Fu invece abrogato il regio decreto-legge 16 settembre 1937, n. 1669, il quale aveva erogato 20 milioni annui per venticinque anni a partire dall'esercizio 1937-38 per contributi *una tantum*, fino al 25 per cento della spesa per nuove costruzioni, ampliamenti e arredamenti degli alberghi, nonchè per contributi rateali del 2,50 per cento per venticinque anni sui mutui e per contributi del 2,50 per cento per venticinque anni a titolo di concorso nel pagamento del canone di locazione degli alberghi ceduti in affitto.

Dopo la guerra si è avuto il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, che abrogava il decreto n. 1669 del 1937 e stanziava 50 milioni annui per venticinque anni per la riparazione, ricostruzione, costruzione, ampliamento, miglioramento e arredamento degli impianti alberghieri, concedendo contributi *una tantum* fino al 25 per cento per venticinque anni. Successivamente il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 453, conferiva alla sezione autonoma della Banca del lavoro la facoltà di concedere mutui anche per riparazioni degli alberghi danneggiati e per la ricostruzione degli alberghi distrutti da eventi bellici. Il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 339, stanziava un nuovo fondo di 150 milioni per la concessione di contributi rateali, elevando dal 2,50 al 3 per cento il contributo rateale di cui al decreto legislativo del 29 maggio 1946.

Per quanto riguarda le esenzioni fiscali, il regio decreto legislativo 29 maggio 1946 esentava i nuovi impianti alberghieri dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte comunali e provinciali, per venticinque anni. Come tutti sanno, esiste inoltre il vincolo alberghiero per gli alberghi assistiti da questi benefici.

Finalmente la legge 29 luglio 1949, n. 481, consentiva l'utilizzazione di una parte del Fondo lire E.R.P. per otto miliardi, per attuare iniziative di interesse turistico e alberghiero, e l'erogazione di 50 milioni annui per venticinque anni dal 1946-47 per contributi *una tantum*, nonchè di 150 milioni per venticinque anni a partire dal 1948-49 per contributi rateali.

Successivamente la legge del 28 giugno 1952, n. 677, stabiliva l'erogazione dei fondi

non utilizzati della legge del luglio 1949 per la concessione di mutui.

In sostanza, i fondi erogati con le leggi del 1949 e del 1952, una volta che le erogazioni siano complete, determineranno un afflusso, per ammortamento di capitali e per interessi, di 380 milioni annui.

Così illustrata la portata del disegno di legge n. 784, il vostro relatore propone la sua approvazione nel testo che ci è stato trasmesso, salva l'opportunità di rivedere la composizione della Commissione di cui all'articolo 4. Sembra utile infatti che in questa Commissione possano far sentire la loro voce le Camere di commercio, attraverso rappresentanti della loro Unione nazionale, perchè l'erogazione dei fondi di cui discutiamo possa essere effettuata tenendo presenti tutte le esigenze di natura turistica, per le quali possono essere particolarmente solleciti non solo gli enti per il turismo ma anche le Camere di commercio.

Si propone inoltre che, fra gli Istituti di credito che possono provvedere all'erogazione dei contributi, siano inclusi, nell'articolo 5, anche gli Istituti di credito edilizio.

Con queste poche osservazioni, è parere del relatore che la Commissione possa ben dare il suo voto favorevole al disegno di legge.

TARTUFOLI. Il disegno di legge in esame ha la mia piena adesione. Il senatore Moro, nella sua accurata illustrazione, ha esposto delle cifre molto interessanti e significative a proposito del nostro rinnovamento alberghiero. Quei 45 miliardi che sono stati investiti per nuovi alberghi e per l'ammodernamento di vecchi indicano con chiarezza che qualche passo in avanti è stato fatto, per quanto si rimanga ancora al di sotto delle esigenze dei turisti che affluiscono in Italia da tutte le parti del mondo. Le oltre 3.000 domande di contributo stanno ad indicare la speranza di ogni zona del nostro Paese di incrementare la propria attrezzatura alberghiera.

Non stiamo quindi costruendo sul vuoto, ma andiamo incontro ad una esigenza manifesta. Le cifre del movimento turistico dal 1952 ad oggi dimostrano che l'incremento delle attrezzature alberghiere rimane tutt'ora insufficiente.

Le dimensioni del problema sono espresse da quella realtà statistica, che d'altra parte ci con-

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)19^a SEDUTA (15 dicembre 1954)

forta come ci confortarono le dichiarazioni ministeriali in sede di bilancio del Commercio con l'estero e di bilancio dell'Industria, quando si disse che il *deficit* della bilancia commerciale del nostro Paese viene ridotto in gran parte proprio per le entrate del turismo. Io credo che il movimento turistico si debba considerare dal punto di vista dei suoi più recenti sviluppi. Mentre un tempo il turismo era orientato solo verso i grandi centri tradizionali del nostro Paese, noti nel mondo per le loro bellezze, oggi vediamo che esso va allargandosi, la ricognizione del nostro Paese va estendendosi anche ai centri minori, dove si manifestano bellezze prima ignorate agli stessi Italiani.

Ad esempio, io ho vissuto parecchi anni della mia giovinezza a Fano; ma quando si è parlato di questa cittadina in una rassegna trasmessa per radio, è stata una rivelazione per me sentire quante opere d'arte e cose interessanti ci sono. Nei primi tempi dell'attività alberghiera e turistica, specialmente per iniziativa degli Americani che allora offrivano la maggior parte dei finanziamenti, questi furono destinati principalmente ai centri maggiori, dove la guerra aveva annientato le attrezzature alberghiere. È necessario ora modificare questo orientamento, nel senso che questi modesti contributi — modesti nei confronti delle esigenze — debbono essere indirizzati anche verso i centri minori.

L'industria alberghiera è una industria difficile. Sappiamo che, in genere, la prima gestione di un albergo fallisce, la seconda fa un concordato e la terza passa in gestione economicamente redditizia. È ovvio che nei grandi centri l'esercizio dell'industria alberghiera ha delle basi consolidate, ma nei centri minori non si hanno le stesse condizioni. Se vogliamo che il turismo aumenti ancora nel nostro Paese attraverso il ritorno dei vecchi turisti che già hanno visitato i centri più celebrati, bisogna che l'intervento da parte dello Stato si orienti verso i centri minori per aiutare le nuove gestioni che nei primi tempi saranno inevitabilmente deficitarie.

Prendo lo spunto da quanto ha detto il senatore Moro circa la Commissione di cui all'articolo 4, per dire che sono molto diffidente nei riguardi dei personaggi autorevoli che rappre-

sentano perennemente l'espressione del turismo italiano o dell'industria alberghiera, in quanto essi sono sempre i rappresentanti dei centri più forti. Anche quando si parla di una rappresentanza delle Camere di commercio, temo che si tratterà sempre di rappresentanti delle Camere di commercio di Roma o di Milano. Si dovrebbe invece far posto a coloro che possono esprimere l'attesa e le esigenze dei centri minori. Desidererei che il relatore formulasse un emendamento in proposito, e vorrei rivolgere un appello ai colleghi della Commissione perchè siano solidali con questo concetto, onde impostare per il futuro una direttiva rispondente agli interessi superiori del nostro Paese.

CARON. Ho visto con molto favore la presentazione di questo disegno di legge. Credo che dopo l'illustrazione del senatore Moro — il quale ci ha abituato a delle relazioni così profonde ed acute — ci sia veramente poco da dire. Mi limiterò perciò a rilevare l'opportunità che la nostra Commissione, attraverso un ordine del giorno o semplicemente attraverso l'iscrizione a verbale, indichi, alla Commissione di cui all'articolo 4 del disegno di legge in esame, quella che mi sembra una preminente necessità alberghiera. Il senatore Turtufoli ha dichiarato, ed io sono d'accordo con lui, che è necessario allargare la nostra organizzazione alberghiera non solo nei cosiddetti centri classici del turismo, ma anche nei centri minori. Aggiungo che è necessario che l'attrezzatura alberghiera italiana si rafforzi in modo particolare per servire un nuovo tipo di turismo. Infatti la situazione è mutata e noi sappiamo che oggi sono milioni coloro che vengono a visitare il nostro Paese, milioni di uomini che per il progresso sociale che vi è in tutto il mondo sono abituati ad avere nelle proprie case uno *standard* di servizio che pretendono di trovare anche negli alberghi dei Paesi che vanno a visitare. Mentre dal punto di vista della attrezzatura di lusso il nostro Paese può far testo per la bellezza degli alberghi e per il servizio noto in tutto il mondo, credo che manchi una attrezzatura adatta ai milioni di uomini che vengono nel nostro Paese per un turismo medio o di massa. È necessario che vi sia un gran numero di alberghi in Italia,

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)19^a SEDUTA (15 dicembre 1954)

distribuiti in tutti i centri turistici già noti ed oltre, che siano in grado di dare i *conforts* moderni ai quali sono abituati i turisti. Perciò mi permetterò di formulare un ordine del giorno con riferimento all'articolo 4, affinché nella ripartizione territoriale e nei criteri generali della concessione dei mutui l'apposita Commissione tenga presente la necessità per il nostro Paese di una attrezzatura alberghiera particolarmente adatta a quel turismo di massa che va ora imponendosi in tutto il mondo.

Penso che più di così non possiamo fare, perchè un emendamento che limitasse la concessione potrebbe essere troppo restrittivo. Possiamo dare invece, attraverso un ordine del giorno, un indirizzo, il quale è condiviso dallo stesso Commissariato competente.

Per quanto riguarda la Commissione prevista nell'articolo 4, aderisco all'opinione espressa dal relatore e voterò favorevolmente a un eventuale emendamento in proposito.

BRAITENBERG. Il disegno di legge in esame è certamente opportuno perchè quanto più aumenta il movimento di stranieri tanto più si manifesta la necessità di organizzare e modernizzare gli esercizi alberghieri.

Vorrei fare due osservazioni. Noi facciamo leggi nazionali che non tengono conto delle Regioni a statuto speciale alle quali la Costituzione nell'articolo 117 attribuisce competenza primaria per il turismo e la industria alberghiera. Il disegno di legge prevede la ripartizione territoriale degli stanziamenti. Questa formula dovrebbe essere modificata, nel senso che la ripartizione territoriale venga fatta sì da una Commissione centrale, ma la concessione dei singoli finanziamenti nell'interno delle Regioni a statuto autonomo spetti ai rispettivi organi regionali. È inopportuno che in alcune leggi non teniamo conto di un ordinamento che con legge statutaria abbiamo concesso alle Regioni.

La seconda osservazione è questa: è bene concedere nuovi finanziamenti per la costruzione di esercizi alberghieri, ma bisogna evitare che nello stesso tempo esercizi alberghieri esistenti vengano svincolati dal vincolo alberghiero, venga cioè concessa l'autorizzazione a mutare la loro destinazione ed essi siano trasformati in collegi, o in luoghi di riposo, come

avviene nel Trentino-Alto Adige, dove migliaia di letti sono stati destinati ad altri scopi. Così è avvenuto per il complesso degli alberghi della Mendola e per due o tre alberghi di Merano. Vi è ora il pericolo che uno dei maggiori e migliori alberghi che abbiamo, l'albergo « Schmidt » di Solda, venga venduto a qualche organizzazione ecclesiastica. Con questo sistema si rovinano interi paesi. Ho studiato la situazione di un paese della Val Pusteria che aveva un albergo ben frequentato, il quale è stato acquistato da un convento. Questo paese, che nella stagione estiva viveva sugli acquisti degli ospiti di quell'albergo, oggi non ha più nessuna entrata perchè nell'ex albergo ci stanno persone che acquistano in paese solo il pane. Così tutti i negozi che servivano il movimento dei forestieri oggi si trovano in stato di dissesto. Pregherei pertanto di essere severi nella concessione di svincoli alberghieri.

Concludo, rilevando ancora una volta la necessità di tener conto dell'esistenza di Regioni a statuto autonomo e in secondo luogo la necessità che l'iniziativa in esame venga integrata da una maggiore severità nella concessione degli svincoli alberghieri.

ASARO. Desidero rilevare, concordando con l'opportuna osservazione fatta dal collega Braitenberg, l'assoluta necessità che per le Regioni a statuto autonomo l'erogazione delle quote per la costruzione di alberghi sia demandata ai rispettivi Governi regionali. Bisogna anche tener conto della spiccata deficienza di attrezzature alberghiere in alcune Regioni, come la mia Sicilia e la Sardegna, al fine di colmare questa deficienza. È stato fatto qualche tentativo per convogliare i turisti verso queste Regioni, ma a volte essi si sono trovati a disagio non trovando confortevole assistenza negli alberghi.

PONTI, Ministro senza portafoglio. Onorevoli colleghi, vi ringrazio dei vostri interventi e in modo particolare ringrazio il senatore Moro per la sua relazione così accurata, profonda e illuminata.

Desidererei far presenti solo alcuni aspetti del problema. Innanzi tutto il problema è di carattere nazionale; perciò le leggi debbono principalmente rispondere alle esigenze del tu-

9ª COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

19ª SEDUTA (15 dicembre 1954)

rismo nell'interesse della collettività nazionale. Il problema che ci si pone in questo campo è prima di tutto di non dire mai di no allo straniero che viene in Italia, come siamo costretti a fare oggi nei periodi di cosiddetta alta stagione. Siamo obbligati a dire di no in alcune zone, mentre in altre potremmo dire di sì, ma non possiamo obbligare gli stranieri ad andare nei luoghi che hanno disponibilità di alberghi se vogliono andare in quelli che una disponibilità non hanno. Dobbiamo cioè preoccuparci di rendere possibile allo straniero la permanenza in Italia là dove lo straniero vuole andare. Perciò la distribuzione territoriale del turismo è subordinata alle scelte degli stranieri e noi dobbiamo costruire alberghi dove ci sono richieste di ospitalità.

MONTAGNANI. E i turisti italiani?

PONTI, *Ministro senza portafoglio*. Dobbiamo preoccuparci anche dei turisti italiani, ma quando parlo degli stranieri vedo il problema più importante per il nostro Paese, perchè il turismo straniero significa apporto di valuta estera che va a vantaggio di tutti gli Italiani. Ad ogni modo anche per i turisti italiani vale la stessa osservazione.

Non possiamo dunque creare alberghi nelle Regioni dove i turisti non vogliono andare. Possiamo fare propaganda affinché il turista vada in un posto o in un altro, ma il problema è essenzialmente quello di poter far fronte alle richieste di ospitalità, specialmente nei periodi di alta stagione, in modo da conservare una corrente di stranieri che altrimenti verrebbe deviata verso altri Paesi, e anche di Italiani che potrebbero decidere di andare in Paesi esteri.

Certo, se si potesse prolungare il periodo di alta stagione, si risolverebbero molte difficoltà perchè la massa degli ospiti sarebbe più diluita nel tempo e quindi troverebbe maggiore posto negli alberghi, i quali avrebbero lavoro per tutto l'anno. Ma questo purtroppo non è possibile, perchè si va sempre più accentuando la limitazione del tempo delle vacanze in cui gli ospiti cercano alloggio negli alberghi. Dobbiamo perciò risolvere il problema della recettività nei periodi di massima richiesta ed è appunto per questo che il disegno di legge

in esame è stato presentato, allo scopo cioè di avere un maggior numero di alberghi dove c'è maggiore richiesta e dove la recettività non è sufficiente. A me pare che su questo dovremmo essere tutti d'accordo.

In proposito ricordo che l'aumento progressivo di turisti stranieri in Italia corrisponde soprattutto ad uno stato psicologico internazionale, ad una moda che si è formata negli ultimi anni per un complesso di elementi che hanno richiamato l'attenzione sull'Italia. Questa moda potrebbe avere limiti di tempo. Abbiamo bisogno che essa sia resa permanente e per renderla tale dobbiamo affezionare i turisti. Quando una persona viene in Italia per visitarla risponde ad una curiosità, che potrebbe essere soddisfatta con due o tre viaggi. Bisogna cercare di far diventare la curiosità del visitatore una consuetudine e per ciò non dobbiamo creargli difficoltà ma rendergli facile l'accesso e la permanenza.

Anzi, a questo proposito, non posso che concordare parzialmente con la tesi del senatore Caron, perchè, se da un punto di vista sociale effettivamente dobbiamo preoccuparci di attrezzare alberghi di massa, non è men vero che gli alberghi di lusso, se vi sono clienti di lusso, sono assolutamente indispensabili, nell'interesse degli stessi lavoratori, delle classi meno abbienti e del Paese nel suo complesso.

Se noi teniamo presente questo importante principio, assicuro però che non tralasciamo di incrementare — ciò che faremo con provvedimenti particolari — il turismo delle masse popolari, specialmente italiane, ma anche straniere.

E veniamo alla questione della Commissione, di cui all'articolo 4. La composizione di essa è stata ispirata al preciso criterio di dare una maggioranza agli organi finanziari, perchè è nostro interesse assoluto assicurare che la destinazione dei fondi venga fatta con criteri economici. Chi riceve il contributo deve essere in grado di corrispondere: questo è il punto fondamentale.

Presiede questa Commissione il Commissario per il turismo o un suo sostituto, per ragioni evidenti; inoltre vi sono rappresentanti di quel Commissariato, del Ministero del tesoro, del Ministero dei lavori pubblici e dell'Associazione bancaria italiana. La presenza di queste

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)19^a SEDUTA (15 dicembre 1954)

persone dà garanzia finanziaria e tecnica. Ma possono essere chiamati a partecipare alle riunioni della Commissione, con voto consultivo, rappresentanti dell'Istituto nazionale di urbanistica, della Federazione delle Associazioni italiane alberghi e turismo e dell'Associazione nazionale degli ingegneri ed architetti italiani, enti ai quali spetta il compito di illustrare le ragioni di natura particolare, nei vari settori, che serviranno ad illuminare la Commissione nella scelta. Questa però in ultima istanza dev'essere determinata da criteri economici. Il Tesoro infatti pone a disposizione dell'industria alberghiera ingenti somme — le quali provengono in fondo da tutti gli Italiani — a questa precisa condizione, che siano impiegate bene e che non si corrano rischi.

Desidero inoltre far presente che i contributi andranno verso le iniziative che sorgono nelle località dove è noto al Commissariato per il turismo che vi sono maggiori richieste da parte dei turisti. Vi sono località che, per mancanza di posti, non hanno potuto soddisfare tutte le domande che erano pervenute. È fra queste che si procederà alla graduatoria nell'assegnazione dei contributi.

Sarei pertanto contrario all'immissione di nuovi membri nella Commissione. L'attuale composizione garantisce una Commissione agile, con compiti chiari, precisi quanto obiettivi, ed è pericoloso appesantirla. Per quanto riguarda l'attribuzione del compito di distribuire i contributi, per la parte di loro spettanza, alle Regioni a statuto autonomo, osservo che il problema non è da porsi, anzitutto perchè nell'assegnazione ci si basa su criteri nazionali, ed in secondo luogo perchè il rapporto resta esclusivamente tra i privati imprenditori che presentano la domanda e lo Stato che concede il mutuo. Pur essendo quindi rispettosissimo delle competenze regionali, dichiaro che dovrà essere la Commissione competente a procedere alla distribuzione dei fondi, la quale, come ho detto, avverrà non già con criteri di simpatia locale, per dir così, ma con rigidi criteri obiettivi.

MOLINELLI. Sarebbe però opportuno che i rappresentanti degli enti locali fossero sentiti nella Commissione.

PONTI, *Ministro senza portafoglio*. Per quanto possa essere obiettivo il giudizio di questi organismi, senatore Molinelli, esso resta sempre ispirato a punti di vista e a interessi locali. Ora, come è noto, il turismo di qualsiasi Paese del mondo concentra le sue attrattive in alcune zone di maggiore richiamo. Solo quando queste zone hanno attirato un certo flusso turistico, entrano in gioco i richiami minori, che vanno a completare quelli essenziali. Consentitemi di fare qualche esempio. Roma esercita un richiamo di fama mondiale; ciò non toglie che i Castelli e le spiagge di Ostia e di Fregene, che da sole non sarebbero in grado di attirare turismo estero, si avvantaggino largamente dei turisti che vengono a Roma. Il turismo locale ruota quindi intorno al turismo centrale, e se in Italia non ci fossero alcuni centri di interesse mondiale, tutto il turismo secondario scomparirebbe. Di qui la necessità di interessarci soprattutto e innanzitutto di questi grandi centri di attrazione nazionale e internazionale, perchè il resto verrà come conseguenza logica. È nello stesso interesse dei centri minori che i centri maggiori siano ben provveduti.

È naturale poi che, reciprocamente, nell'interesse dei centri maggiori si debbano curare i centri minori: il Lido non esisterebbe senza Venezia, ma Venezia trova nel Lido un grandissimo sfogo turistico.

Resta dunque assodato che la nostra maggiore attenzione deve orientarsi verso i grandi centri. Ciò non toglie che la Commissione sarà ben lieta di accettare modificazioni ai suoi progetti e suggerimenti che risultassero fondati, provenienti dagli enti locali, Comuni, Provincie, Regioni.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

È costituito presso il Commissariato per il turismo, che ne cura la gestione, un Fondo di rotazione destinato alla concessione di mutui venticinquennali per la costruzione, la ri-

costruzione, l'ampliamento e l'adattamento di immobili ad uso di alberghi e di pensioni di tipo alberghiero.

(È approvato).

Art. 2.

Il Fondo previsto dal precedente articolo è alimentato:

a) dalla somma di lire 1.000 milioni da stanziarsi sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro — Presidenza del Consiglio dei ministri — Commissariato per il turismo — per ciascuno degli esercizi dal 1955-56 al 1959-60;

b) dalle quote di ammortamento per capitale ed interessi relativi ai mutui concessi in applicazione della presente legge, e delle leggi 29 luglio 1949, n. 481, e 28 giugno 1952, n. 677;

c) a decorrere dall'esercizio 1957-58 fino all'esercizio 1970-71, dagli stanziamenti di cui all'articolo 9 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, e successive modificazioni, ridotti — a modifica di quanto stabilito dal secondo capoverso dell'articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1949, n. 481 — della somma occorrente per provvedere ai pagamenti previsti dall'articolo 3, n. 1, del suindicato regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452;

d) dalle disponibilità che possono verificarsi sui fondi di cui al regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, al decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 339, ed alle leggi 29 luglio 1949, n. 481, e 28 giugno 1952, n. 677, nonché dai recuperi disposti a qualsiasi titolo sulle provvidenze concesse in base a detti provvedimenti legislativi e alla presente legge;

e) dagli interessi prodotti dalle disponibilità giacenti nel Fondo;

f) dalle somme derivanti da eventuali estinzioni anticipate dei finanziamenti disposti ai sensi della presente legge e dei provvedimenti legislativi citati nelle precedenti lettere.

(È approvato).

Art. 3.

Le somme affluite al Fondo ai sensi del precedente articolo sono depositate in conto corrente fruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato e sono erogate, in relazione al fabbisogno, per la somministrazione dei finanziamenti con le modalità da stabilirsi con le convenzioni di cui al successivo articolo 5. I prelevamenti dal conto hanno luogo su ordinativi di pagamento emessi dal Commissariato per il turismo, vistati dalla competente Ragioneria centrale.

DE LUCA. Si dice in questo articolo che le somme affluite al Fondo sono erogate « in relazione al fabbisogno ». Non è superflua questa indicazione?

ROMANI, *Commissario per il turismo*. La formulazione dell'articolo fa riferimento al nuovo sistema di finanziamento, in base al quale il Tesoro non deposita più le somme presso una Banca, ma le eroga direttamente in relazione al fabbisogno. Si evita così l'intermediario privato che può avvantaggiarsi ingiustamente della temporanea disponibilità di ingenti somme.

DE LUCA. Trovo giustissimo che si eviti con questo sistema la speculazione privata, ma mi sembra che ciò non giustifichi quell'inciso « in relazione al fabbisogno », il quale è del tutto superfluo. Richiamo anzi su questo punto l'attenzione del relatore, che si è dimostrato così acuto nell'esame del disegno di legge, e lo invito ad esprimere la sua opinione.

MORO, *relatore*. Dacchè sono richiesto di esprimere il mio avviso, debbo convenire col senatore De Luca che l'inciso in questione non può riferirsi altro che alle richieste di finanziamento che fossero accettate, nonché alle varie erogazioni che si debbono fare man mano, secondo il sistema previsto dal disegno di legge. In realtà l'inciso, non significando altro che questo, potrebbe benissimo essere soppresso, essendo evidente che le somme affluite al Fondo debbono essere erogate secondo i bisogni.

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)19^a SEDUTA (15 dicembre 1954)

ROMANI, *Commissario per il turismo*. Credo anch'io che l'inciso possa essere soppresso, tanto più che precise convenzioni con gl'Istituti di credito regoleranno la materia.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'emendamento del senatore De Luca, accettato dal Governo, tendente a sopprimere l'inciso « in relazione al fabbisogno ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto dunque ai voti l'articolo 3, con l'emendamento testè approvato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

La ripartizione territoriale delle somme di cui potrà disporre il Fondo e i criteri generali per la concessione dei mutui sono stabiliti da un'apposita Commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri e composta dal Commissario per il turismo, o, in sua vece, dal Direttore generale per il turismo e da altri quattro membri designati rispettivamente dai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, dal Commissario anzidetto e dall'Associazione bancaria italiana.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni della Commissione, con voto consultivo, un rappresentante per ciascuno dei seguenti enti: Istituto nazionale di urbanistica, Federazione delle Associazioni italiane alberghi e turismo (F.A.I.A.T.), Associazione nazionale degli ingegneri e architetti italiani.

La Commissione è presieduta dal Commissario per il turismo, o in sua vece, dal Direttore generale; le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario del Commissariato per il turismo di grado non inferiore al IX di gruppo A.

Oltre alle attribuzioni previste nel primo comma, spetta alla Commissione di approvare la concessione dei singoli finanziamenti.

MOLINELLI. Pur essendo favorevole alla sostanza del disegno di legge, non posso non fare a questo punto un'osservazione. Indubbia-

mente il provvedimento interessa anzitutto il turismo, ma non esclusivamente il turismo: la recettività alberghiera infatti dev'essere anche in funzione degli scambi commerciali e in genere dell'economia del Paese. Un indirizzo esclusivamente turistico danneggerebbe pertanto quegli altri aspetti dell'industria alberghiera che interessano l'economia nazionale.

Ora noi accettiamo un provvedimento di questo genere anche in vista del fatto che gli scambi nel nostro Paese saranno avvantaggiati da un incremento adeguato della recettività alberghiera anche nei centri minori, e appunto perciò vorremmo che parte delle somme stanziata fosse diretta allo sviluppo dell'industria alberghiera minore, che corre invece il rischio di essere sacrificata dai concetti, che vorrei definire un po' frutto di deformazione professionale, del Commissariato per il turismo. Ora, la formulazione dell'articolo 4 garantisce la tutela di questi interessi minori?

La preoccupazione esposta dal ministro Ponti al riguardo è, se ho ben capito, di assicurare il rimborso delle somme erogate. Si vogliono mutuatari solvibili. Questa preoccupazione, giusta ed opportuna, non deve essere però esclusiva. L'utilizzazione delle somme deve tener presenti anche altri aspetti; questi aspetti potranno esser salvaguardati se la composizione della Commissione di cui al primo comma dell'articolo in esame verrà modificata opportunamente.

Non è il caso certamente di creare una Commissione troppo estesa, immettendovi molti rappresentanti regionali o, in genere, locali. Sarebbe invece opportuno che la Commissione fosse sensibile ai suggerimenti periferici, commerciali e amministrativi, quali possono essere ben espressi dalle rappresentanze unitarie degli enti locali. Per questa ragione convergo col relatore sulla necessità di una rappresentanza delle Camere di commercio e, aggiungerei io, degli enti locali, Province e Comuni, attraverso le loro Associazioni nazionali.

Intendo che la rappresentanza nazionale delle Province e dei Comuni possa dire la sua parola circa la distribuzione economica e territoriale dei fondi stessi. E per questo sarei favorevole ad un emendamento all'articolo 4, affinché si caratterizzi maggiormente la desti-

nazione dei fondi verso quel medio turismo che è interessantissimo per il nostro Paese.

BRAITENBERG. Dal punto di vista economico e giuridico bisogna tener conto delle Regioni che hanno potestà legislativa e amministrativa nella materia del turismo e dell'industria alberghiera, in base alla Costituzione. Non è possibile che il legislatore nazionale non tenga conto di queste norme costituzionali.

Il ministro Ponti ha detto che le Regioni possono far presenti le loro necessità. Ma questo può essere fatto da qualsiasi ente e non solo dalle Regioni che hanno in questa materia un diritto primario.

Questo problema è stato trattato per la prima volta nella discussione della legge per la montagna. Anche in questa legge lo Stato ha creato un Fondo e le Regioni a statuto autonomo hanno obiettato che quel Fondo non poteva essere ripartito da Roma ma doveva essere affidato alle Regioni perchè potessero disporne.

Dal lato giuridico bisogna tener conto delle competenze attribuite alle Regioni, altrimenti si potrebbero impugnare le leggi che non ne tenessero conto dinanzi alla Corte costituzionale.

Il senatore Asaro ed io presentiamo due emendamenti aggiuntivi all'articolo 4. Il primo è così formulato: « Per la ripartizione territoriale delle somme di cui potrà disporre il Fondo, deve essere chiamato a partecipare alle riunioni della Commissione un rappresentante di ognuna delle Regioni a statuto autonomo ».

Il secondo emendamento è il seguente: « Per le Regioni a statuto autonomo saranno assegnate, dal Fondo, inizialmente e successivamente quote adeguate alle esigenze d'incremento alberghiero delle Regioni stesse e la ripartizione e i criteri per la concessione nell'ambito delle Regioni sono stabiliti dai rispettivi organi ed enti preposti alle attività turistiche ».

Pregherei la Commissione di tenerne conto perchè questi emendamenti corrispondono a quello che è sancito nella Costituzione.

DE LUCA. Il ministro Ponti ha parlato dell'interesse nazionale che ispira il disegno di legge al nostro esame. Dovrei fare una eccezione a questa sua concezione, che è legittima

e seria, ma mi sembra un po' unilaterale, perchè il turismo è un fenomeno più complesso di quello che egli ha ritenuto. Bisogna certo tener conto della limitatezza dei fondi; ed è logico che il Governo intenda attraverso i suoi funzionari di disporre di queste somme, modeste per i fini che ci si propongono; ma che gli organismi locali debbano essere del tutto esclusi mi sembra eccessivo. Io avrei voluto proporre l'inclusione nella Commissione di un rappresentante delle Camere di commercio. Poichè l'ha già fatto il relatore mi associo al suo emendamento.

ROMANI, *Commissario per il turismo*. Credo sia opportuno tener presente che, quando si parla nell'articolo 4 dei criteri secondo i quali sarà fatta la ripartizione, non si intende una ripartizione tra le Regioni. Qui non si tratta di opere pubbliche ma di iniziative private, si tratta di albergatori o di industriali che presentano la domanda per la concessione di un mutuo. Qualora si concedesse una certa somma a tutte le Regioni, potrebbe darsi che in alcune di esse non si presentasse nessuno a domandare il finanziamento. La Commissione esaminerà se le domande fatte, se i progetti presentati e se le ragioni addotte sono tali da far intervenire l'interesse pubblico.

Pensare ad una ripartizione territoriale coinvolgerebbe completamente il concetto ispiratore della legge.

In una legge precedente i finanziamenti furono distribuiti per un terzo al nord e al centro d'Italia e per due terzi al Mezzogiorno; ma anche con questa ripartizione è avvenuto che, mentre il Settentrione nei primi mesi ha bruciato tutte le disponibilità di finanziamento, nel Mezzogiorno ci sono ancora fondi da collocare perchè una parte di coloro che hanno fatto la domanda hanno poi rinunciato.

PONTI, *Ministro senza portafoglio*. A me sembra che le osservazioni fatte ora dagli onorevoli senatori siano state suggerite proprio dalla dizione: « La ripartizione territoriale delle somme » con la quale si inizia l'articolo 4 e che ingenera l'equivoco che si debba fare una distribuzione fra le Regioni del Paese. Invece si deve tener conto delle esigenze del turismo, che abbracciano tutte le ragioni, da

9ª COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

19ª SEDUTA (15 dicembre 1954)

quelle del commercio a quelle religiose, a quelle della sanità per i luoghi di cura, ecc.

Inoltre bisogna che ci sia il privato che si assuma l'impegno di fare l'albergo in un dato luogo. Quando il privato presenta la domanda per un luogo dove la Commissione ritiene che ci siano motivi di attrazione turistica, la domanda può essere presa in considerazione. Suggestirei perciò di togliere il riferimento alla ripartizione territoriale.

ASARO. A me pare che gli emendamenti da noi presentati non infirmino affatto i criteri che, secondo le dichiarazioni del Commissario per il turismo e dell'onorevole Ministro, ispirano il disegno di legge; perchè nei nostri emendamenti si tiene conto ugualmente delle esigenze di ogni luogo e degli obiettivi che si intendono perseguire col provvedimento. Quindi insistiamo affinché non sia sottovalutata la prerogativa riconosciuta dalla Costituzione alle Regioni a statuto autonomo. Penso poi che non ci sia alcuna difficoltà nel fatto che le domande vengano presentate direttamente agli organi regionali, che le potranno vagliare con gli stessi criteri sanciti dal disegno di legge.

CARON. Rinuncio ad iniziare una polemica cortese con l'onorevole Ministro su certe impostazioni. Egli ha detto delle cose veramente giuste ma ha reso forse un po' troppo schematico il suo pensiero.

Per quanto riguarda l'articolo 4, propongo di sopprimere le parole « La ripartizione territoriale delle somme di cui potrà disporre il fondo e ». Ciò a mio avviso toglie qualsiasi dubbio ed equivoco.

MORO, *relatore*. Concordo pienamente con la proposta del senatore Caron.

DE LUCA. Questo disegno di legge è formulato male. Non si può dire che i criteri generali sono stabiliti da una apposita Commissione, perchè i criteri generali li stabiliamo noi legislatori. Propongo perciò di sostituire le parole « I criteri generali per la concessione dei mutui » con le altre: « Le modalità per la concessione dei mutui ».

CARON. Concordo con questo emendamento.

PRESIDENTE. Il primo emendamento all'articolo 4 è del senatore Caron, che propone di sopprimere le parole « La ripartizione territoriale delle somme di cui potrà disporre il fondo e ».

Lo metto in votazione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il senatore De Luca propone di sostituire le parole: « I criteri generali » con le parole: « Le modalità ». Metto ai voti questo emendamento. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il relatore senatore Moro ha presentato un emendamento tendente a sostituire le parole « dei lavori pubblici » con le altre « dell'industria e del commercio » e le parole « dall'Associazione bancaria italiana » con le parole « dall'Unione italiana delle Camere di commercio ».

MORO, *relatore*. Mi rendo conto delle preoccupazioni dell'onorevole Ministro di garantire alla Commissione un carattere rappresentativo delle esigenze di portata nazionale e pertanto è giusto che i membri della Commissione di cui all'articolo 4 siano in grado di esprimere tali esigenze; non mi rendo conto, invece, della necessità della presenza di un rappresentante del Ministro dei lavori pubblici che, se può esprimere una particolare esigenza tecnica, che è solo un momento della costruzione degli alberghi, non può necessariamente avere l'esatta cognizione di altre esigenze di carattere economico, sociale, turistico, ecc. che possono essere meglio espresse da un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio. In merito poi alla presenza di un rappresentante della Associazione bancaria italiana, vorrei osservare che ognuna delle operazioni di finanziamento in base all'articolo 5 viene concessa dopo un'istruttoria condotta esclusivamente da organi bancari e quindi con il pieno rispetto di tutte le cautele di natura bancaria. D'altra parte l'Associazione bancaria italiana è una associazione di categoria e non di natura tecnica. Ritengo quindi non necessario un suo rappresentante nella Commissione; mentre mi sembra più appropriata la partecipazione dell'Unione italiana delle Camere di commercio.

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)19^a SEDUTA (15 dicembre 1954)

CARON. Sono d'accordo col senatore Moro; però trattandosi di edilizia alberghiera ritengo che non sia il caso di escludere il rappresentante del Ministero dei lavori pubblici. Propongo perciò di lasciare le parole « e dei lavori pubblici ».

MOLINELLI. Voterò a favore dell'emendamento proposto dal relatore per l'immissione del rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio e del rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio.

Desidero però che il rappresentante del Governo esprima il suo avviso anche sulla mia proposta di far rappresentare in quell'organismo l'Unione delle provincie italiane e l'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia.

PONTI, *Ministro senza portafoglio*. Non sono favorevole all'emendamento per le ragioni che ho già esposte in sede di discussione generale. Nella formulazione di questo articolo, abbiamo inteso dare il voto deliberativo ad organi che siano in grado di giudicare obiettivamente, ed il voto consultivo a quelle categorie che avessero interessi particolari da difendere. Per forza di cose, per esempio, gli albergatori saranno dominati dal timore della concorrenza reciproca; ma se ciò può nuocere alla obiettività, è utile tuttavia che la loro esperienza ed i loro desideri siano sentiti. Così è stata prevista la partecipazione consultiva della Federazione delle Associazioni italiane alberghi e turismo.

Ora temo che questi delicati rapporti vengano piuttosto ad alterarsi con gli emendamenti in esame.

DE LUCA. Insisto sull'opportunità di inserire nella Commissione una rappresentanza delle Camere di commercio, sia per la funzione che svolgono già attualmente, sia per la sempre maggiore importanza che andranno ad assumere nel futuro. L'economia sta vieppù divenendo la regola della vita collettiva, e la Camera di commercio, industria ed agricoltura è l'organismo locale che disciplina, organizza e coordina le varie attività economiche, con una visione di insieme cui non potrebbero giungere i Comuni e le stesse Provincie.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha un poco modificato il suo emendamento. Do lettura del testo del comma, così come risulterebbe con le modificazioni proposte dal relatore: « Le modalità per la concessione dei mutui sono stabilite da un'apposita Commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri e composta dal Commissario per il turismo o, in sua vece, dal Direttore generale per il turismo e da altri ... membri designati rispettivamente dai Ministri del tesoro, dell'industria e del commercio e dei lavori pubblici, dal Commissario anzidetto e dall'Unione italiana delle Camere di commercio, industria ed agricoltura ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto quindi ai voti l'emendamento dei senatori Molinelli e Montagnani, tendente ad aggiungere alla fine del comma ora approvato le parole: « nonchè dell'Unione delle Provincie italiane ». Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si intende allora che il primo comma dell'articolo 4 resta così formulato: « Le modalità per la concessione dei mutui sono stabilite da un'apposita Commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri e composta dal Commissario per il turismo o, in sua vece, dal Direttore generale per il turismo, e da altri sei membri designati rispettivamente dai Ministri del tesoro, dell'industria e del commercio e dei lavori pubblici, dal Commissario anzidetto, dall'Unione italiana delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e dalla Unione delle Provincie italiane ».

Lo metto ai voti nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

BRAITENBERG. Per salvaguardare la competenza delle Regioni a statuto autonomo, chiedo almeno che all'articolo sia aggiunto il seguente periodo: « Per i finanziamenti interessanti gli esercizi alberghieri con sede in Regioni a statuto autonomo, la Commissione sente il parere degli organi regionali competenti ».

PONTI, *Ministro senza portafoglio*. Ripeto di essere rispettosissimo delle autonomie regionali, e anzi ne invoco l'attuazione, in esecuzione della legge fondamentale dello Stato. D'accordo anche sulla competenza primaria delle Regioni in materia di industria alberghiera. Tuttavia, quando è lo Stato che eroga certe cifre a favore di privati, è ben lo Stato che deve disporne. Non è poi che lo Stato si sostituisca alla Regione. Al più la Regione può richiedere che siano seguiti determinati principi generali, e in questo senso può essere accettato il nuovo emendamento del senatore Braitenberg.

DE LUCA. Concordo con quanto ha espresso l'onorevole ministro Ponti; sta proprio in ciò anzi la necessità, che abbiamo sentita, di sopprimere l'aggettivo « territoriale ». I rappresentanti delle Regioni possono essere chiamati quando bisogna distribuire fondi assegnati alle Regioni, ma bisogna essere contrari all'affermazione di principio che quando lo Stato dispone di fondi che ha ricevuto dalla generalità, un qualche diritto esista da parte delle Regioni.

ROMANI, *Commissario per il turismo*. Qui si tratta di rapporti fra Stato e cittadini, non di distribuzione regionale di fondi. Se un albergatore di Merano chiede un finanziamento allo Stato per un progetto, la Commissione ha bene il diritto di approvare la concessione del finanziamento senza necessità di ricorrere alla Regione. Qualunque cittadino ha diritto al finanziamento da parte dello Stato, se la legge lo prevede.

Come ho già detto, le cose starebbero diversamente se si trattasse di una distribuzione territoriale.

ASARO. La Regione potrebbe esprimere il proprio avviso sull'opportunità delle concessioni ai privati. Su un determinato numero di richieste sarà l'organo regionale a segnalare quelle da preferirsi.

MORO, *relatore*. Comprendo le preoccupazioni del Commissario per il turismo, ma mi sembra difficile poter contestare alle Regioni il loro diritto di esprimere i criteri da seguirsi

nell'ambito del loro territorio in questa materia, per la quale hanno competenza legislativa primaria. Perciò ritengo si debba accettare la posizione del ministro Ponti nel senso che, una volta che la Commissione di cui all'articolo 4 abbia deliberato uno stanziamento a favore di una determinata località, sia legittimo e doveroso interpellare la Regione perchè esprima il suo avviso. Ciò allo scopo di non intralciare il programma di attività che ciascuna Regione intende svolgere in materia di turismo e di alberghi, programma nel quale il nuovo stanziamento potrà inquadarsi vantaggiosamente.

Perciò il parere del relatore è che sia accolto il nuovo emendamento del senatore Braitenberg.

BRAITENBERG. Dichiaro pertanto di ritirare gli emendamenti da me proposti in precedenza e insisto sull'ultimo.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto in votazione intanto il secondo e il terzo comma dell'articolo 4. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

A seguito degli emendamenti apportati al primo comma, il quarto comma dovrà naturalmente essere modificato sostituendo alle parole: « Oltre alle attribuzioni previste » le altre: « Oltre all'attribuzione prevista ».

Con questa modificazione metto ai voti il quarto comma.

(È approvato).

Metto quindi ai voti l'emendamento del senatore Braitenberg, accettato dal Governo, tendente ad aggiungere all'ultimo comma le seguenti parole: « Per i finanziamenti interessanti gli esercizi alberghieri con sede in Regioni a statuto autonomo, la Commissione sente il parere degli organi regionali competenti ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto infine ai voti l'articolo 4 nel suo complesso, nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

I mutui sono concessi dalla Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro e da Istituti o Sezioni di credito a medio o lungo termine, compresi quelli di Credito fondiario, designati dal Ministero del tesoro, sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e il Commissariato per il turismo.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a stipulare con gli Istituti di credito di cui al precedente comma, di concerto con il Commissariato per il turismo, le convenzioni occorrenti per l'applicazione della presente legge. Dette convenzioni sono soggette alla registrazione con il pagamento dell'imposta fissa.

(È approvato).

Art. 6.

I mutui sono concessi per un importo non superiore al 50 per cento della spesa occorrente per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento e l'adattamento degli immobili previsti nell'articolo 1.

Sulle somme mutate è dovuto l'interesse del 3,25 per cento, che affluisce al Fondo, e lo 0,75 per cento a favore degli Istituti di credito indicati nel precedente articolo, a titolo di corrispettivo delle spese di amministrazione.

(È approvato).

Art. 7.

La concessione dei mutui previsti dalla presente legge è subordinata alla iscrizione di ipoteca di primo grado, a favore degli Istituti di credito di cui al precedente articolo 5, sugli immobili per i quali detti mutui vengono erogati.

(È approvato).

Art. 8.

Per gli atti e i contratti di mutuo occorrenti per la esecuzione delle opere finanziate dagli Istituti di credito previsti nel prece-

dente articolo 5, anche per quanto riguarda le agevolazioni fiscali ed altri benefici, si osservano le stesse disposizioni vigenti sul credito fondiario, con le deroghe alle disposizioni medesime stabilite dalle norme che regolano i mutui della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, istituita presso la Banca nazionale del lavoro.

(È approvato).

Art. 9.

Gli immobili finanziati ai sensi della presente legge sono vincolati alla destinazione per uso alberghiero fino all'estinzione totale dei mutui. Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione presso il competente Ufficio dei registri immobiliari a carico dei beneficiari, previa l'osservanza di quanto prescrive il primo comma dell'articolo 16 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452.

Il Commissario per il turismo può tuttavia autorizzare, con proprio decreto e sentita la Commissione prevista dal precedente articolo 4, il mutamento della destinazione anche prima della scadenza del termine indicato nel precedente comma, quando sia documentata l'impossibilità o la non convenienza della destinazione stessa: il mutamento della destinazione è subordinato all'estinzione totale anticipata del mutuo.

Comunico che il senatore Bussi ha presentato due emendamenti all'articolo 9. Il primo tende a sopprimere, nel primo comma, le parole: « fino all'estinzione totale dei mutui »; il secondo tende a sopprimere le parole del secondo comma: « anche prima della scadenza del termine indicato nel precedente comma ».

BUSSE. Lo scopo di questi emendamenti soppressivi è quello di scongiurare eventuali speculazioni da parte dei mutuatari. C'è il pericolo infatti che chi ha contratto il mutuo, al presentarsi di un'occasione più favorevole nel campo della speculazione, cerchi di liberarsi al più presto dell'impegno assunto facendo venir meno un'iniziativa in campo alberghiero che era stata ritenuta utile nella sua zona, e per finanziare la quale altre iniziative, sempre nel campo dell'industria alberghiera, si erano do-

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)19^a SEDUTA (15 dicembre 1954)

vute lasciare senza assistenza. In tal modo, il fine che ci proponiamo, l'incremento dell'industria turistica, verrebbe completamente frustrato. Il vincolo alberghiero, nonostante la eventuale estinzione anticipata del mutuo, è garanzia contro possibilità di speculazione.

D'altra parte resta sempre salvaguardata la eventualità che una determinata iniziativa perda la convenienza economica, oppure divenga d'impossibile attuazione. In questo caso il Commissario per il turismo ha sempre la facoltà di autorizzare il mutamento della destinazione, che, in questo caso, sarebbe giusto e legittimo. È evidente infatti che quando l'imprenditore documenta che, per una qualsiasi ragione, sia venuto a cessare l'afflusso di turisti in una determinata zona, non c'è più nessuna ragione perchè sia mantenuto il vincolo alla destinazione per uso alberghiero di un determinato immobile.

Mi sia consentito di portare un esempio concreto recente. A Novara la Camera di commercio aveva fatto di tutto per stimolare iniziative alberghiere, e sotto il suo auspicio sembrava che una determinata impresa avrebbe condotto a termine la messa in opera di un esercizio alberghiero. Senonchè poi nacquero altre idee, altri programmi (una sala cinematografica modernissima, il che potrebbe evidentemente verificarsi in ogni caso e render vane le iniziative alberghiere.

Per queste ragioni prego gli onorevoli rappresentanti del Governo di accettare il mio emendamento e la Commissione di volerlo approvare.

BRAITENBERG. Mi pare che questo articolo si presti veramente alla speculazione. Vorrei pregare l'onorevole Commissario per il turismo di dare assicurazioni che veramente si procederà con la massima prudenza per l'avvenire nel concedere gli svincoli degli esercizi alberghieri già esistenti.

ROMANI, Commissario per il turismo. Onorevoli senatori, ci troviamo sempre a discutere di programmi di carattere generale e di interesse pubblico. Ma dobbiamo tener conto anche degli interessi privati; se un privato costruisce un albergo che funziona bene per cinque-dieci anni e poi non rende più, non è possibile farlo

rimanere legato al vincolo senza che possa dedicare la sua attività ad altro. Non è possibile obbligare a tenere un albergo là dove non serve più. Se così si facesse non si avrebbe più iniziativa alberghiera.

Il regio decreto-legge 2 gennaio 1936, n. 274, ha stabilito che gli edifici destinati ad uso alberghiero non si potessero vendere nè dare in locazione per uso diverso da quello alberghiero senza l'autorizzazione del Ministero per la stampa e la propaganda, come allora si chiamava. Per ottenere tale autorizzazione è necessario far pervenire al Ministero una istanza coi nominativi di coloro che intendono acquistare o prendere in locazione l'edificio. Il Ministero comunica l'autorizzazione o la rifiuta entro un mese. All'articolo 3 quel decreto stabilisce che in caso di mutamento della destinazione alberghiera dell'edificio, il Ministero concede l'autorizzazione solo quando abbia accertato che non sia necessaria tale destinazione alle esigenze del movimento turistico nazionale. Lo Stato ha poi il diritto di esercitare prelazione a giusto prezzo entro tre mesi dalla richiesta autorizzazione a favore dell'ente o della persona che assuma di mantenere per dieci anni almeno la detta destinazione. Se lo Stato non esercita questa prelazione, non si può mantenere il vincolo alberghiero.

MORO, relatore. Confermo la mia adesione all'emendamento del senatore Bussi. Infatti la richiesta del senatore Bussi di mantenere il vincolo non solo fino all'estinzione del mutuo ma per tutti i 25 anni o per quel qualunque periodo determinato dalla legge, risponde a un principio inderogabile: la tutela del pubblico denaro.

MOLINELLI. Mi associo alle dichiarazioni dei senatori Bussi e Moro.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo emendamento soppressivo proposto dal senatore Bussi. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo emendamento soppressivo proposto dal senatore Bussi. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

9ª COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

19ª SEDUTA (15 dicembre 1954)

Metto ai voti l'articolo 9 così modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 10.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

DE LUCA. Questo articolo mi pare superfluo perchè già in altro articolo è precisato il modo di finanziamento di questa legge, per cui lo stanziamento deve essere iscritto in bilancio a partire dall'esercizio 1955-56. Quindi ne propongo la soppressione.

MORO, *relatore*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti la soppressione dell'articolo 10 proposta dal senatore De Luca. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Ricordo alla Commissione che sono stati presentati due ordini del giorno, uno dai senatori Caron, Molinelli, Tartufoli e Moro e l'altro dal senatore Moro.

Il primo è del seguente tenore:

« La 9ª Commissione del Senato esprime il voto che la Commissione prevista dall'articolo 4 del disegno di legge n. 784, nel fissare le modalità di concessione dei mutui previsti, tenga in particolare evidenza la necessità per il nostro Paese di un'attrezzatura alberghiera particolarmente adatta a quel turismo di massa che ora va sempre più imponendosi in tutto il mondo, e tenga conto nella misura la più larga possibile dei centri minori ».

Il secondo è così formulato:

« La 9ª Commissione permanente, nel dare il suo voto favorevole al disegno di legge numero 784, ravvisa la necessità che la costituzione del Fondo di rotazione, destinato alla concessione di mutui venticinquennali per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento e l'adattamento di immobili ad uso di alberghi e di pensioni a tipo alberghiero, sia al più pre-

sto completata con la costituzione di analogo Fondo di rotazione da destinare alla concessione di mutui decennali per il finanziamento delle opere di ammodernamento e delle attrezzature mobiliari alberghiere; e pertanto formula il voto che il Governo provveda a presentare in tal senso un apposito disegno di legge ».

PONTI, *Ministro senza portafoglio*. Accetto entrambi gli ordini del giorno. Desidero solo dire, a proposito del secondo, che a quello scopo è stato già preparato un disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno dei senatori Caron ed altri, accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'ordine del giorno dell'onorevole relatore, accettato parimenti dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MORO, *relatore*. A seguito dell'emendamento sostitutivo approvato all'inizio dell'articolo 4, per cui ora si parla, anzichè di « criteri generali », di « modalità per la concessione dei mutui », ritengo che debba essere riveduta la formulazione dell'articolo 3, sostituendo alle parole: « con le modalità da stabilirsi » le altre: « nei modi da stabilirsi ».

PRESIDENTE. Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso, con la modificazione di coordinamento formale enunciata dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Rivalutazione del contributo annuo da parte dello Stato alle spese di funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero » (832).

PRESIDENTE. Segue nell'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Rivalutazione del contributo annuo da parte dello Stato alle spese di funzionamento dell'Istituto nazio-

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)19^a SEDUTA (15 dicembre 1954)

nale per il commercio estero », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CARON, *relatore*. Onorevoli colleghi, nello stendere la relazione sul bilancio del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1954-55 ho creduto mio dovere di segnalare, allorquando parlai dei mezzi e dell'attrezzatura del Dicastero stesso, come il contributo di 40 milioni stanziati per l'Istituto del commercio estero non potesse essere considerato sufficiente perchè lo Istituto potesse assolvere con efficienza i compiti ad esso devoluti e soprattutto quando esso volesse impostare una politica attiva di propulsione dell'esportazione.

La mia parola non era però che l'eco di tante altre, ben più autorevoli, che in tal senso si erano levate in questi ultimi anni nei due rami del Parlamento. È quindi con piacere che vediamo oggi pervenire al nostro esame il disegno di legge approntato dal Governo per rivalutare il contributo annuo da parte dello Stato alle spese di funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

La X Commissione alla Camera nella sua seduta del 19 novembre ha già approvato il disegno di legge, che io oggi raccomando alla unanime approvazione della Commissione dato lo scopo che esso si propone, di corrispondere, cioè, nella misura oggi possibile, alle necessità dell'Istituto nazionale del commercio estero.

TREVES, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Desidero assicurare che si tratta solo di una rivalutazione monetaria: i sei milioni di prima della guerra diventano 300 milioni in virtù di questo disegno di legge, che io invito la Commissione a voler approvare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge di cui do lettura:

Art. 1.

L'importo annuo del contributo statale alle spese di funzionamento dell'Istituto nazionale

per il commercio estero è stabilito, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55, in lire trecento milioni.

(È approvato).

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, si farà fronte per lire 40.000.000 con lo stanziamento già iscritto al capitolo n. 44 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario 1954-55 e per lire 260.000.000 con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti all'Erario dalle modificazioni alle tariffe di vendita al pubblico di alcuni tipi di tabacco lavorato disposte con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 292.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Fanfani: « Estensione delle provvidenze della Cassa del Mezzogiorno all'isola del Giglio » (801).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Fanfani: « Estensione delle provvidenze della Cassa del Mezzogiorno all'isola del Giglio », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

Dalla data di pubblicazione della presente legge tutte le misure disposte dalla legge istitutiva della Cassa del Mezzogiorno e succes-

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)19^a SEDUTA (15 dicembre 1954)

sive modificazioni, a favore dei territori dell'Italia meridionale e dell'isola d'Elba, sono estese ed applicabili senza alcuna eccezione anche all'intero territorio dell'isola del Giglio, interamente compresa nel comune di isola del Giglio, della provincia di Grosseto.

Poichè nessuno domanda di parlare la dichiarazione chiusa.

Metto ai voti il disegno di legge. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,40.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari